

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE IN GESTIONE ALLA CITTÀ
METROPOLITANA DI FIRENZE O IN VISTA DI ESSE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 119 del 19/12/2018 e modificato con deliberazione
del Consiglio Metropolitan n. 47 del 24/04/2019**

INDICE

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.2 - DEFINIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI (Art.47 D.P.R.495/92-art. 23 Codice della strada)

Art. 2 BIS - SEGNALI DI DIREZIONE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI

Art. 2 TER - SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI

Art. 2 QUATER - SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO CONSIDERATI PUBBLICITARI

Art. 3 - PUBBLICITÀ SULLE STRADE

Art. 4 - DIVIETI E LIMITAZIONI

Art. 5 - DIMENSIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI (art. 48 DPR. 495/92 - Art. 23 Codice della strada)

Art. 6 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI (art. 49 DPR. 495/92- Art. 23 Codice della strada)

Art. 7 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI (art. 50 DPR. 495/92- art. 23 Codice della strada)

Art. 8 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA FUORI DEI CENTRI ABITATI(art. 51 DPR. 495/92 - art. 23 Codice della strada)

Art. 9 - DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI

Art. 10 - PERFEZIONAMENTO DELLE DOMANDE

Art. 11 - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE/NULLA OSTA

Art. 12 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL' AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Art. 13 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA DENTRO I CENTRI ABITATI DELIMITATI CON VERBALE (ART. 4 D. Lgs 285/1992)

Art. 14 - UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO (ART. 52 D.P.R. 495/1992)

Art. 15 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Art. 16 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 17 - DURATA E RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Art. 18 - VARIAZIONE DEL MESSAGGIO

Art. 19 - REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE/ CONCESSIONE

Art. 20- RINUNCIA ALL' AUTORIZZAZIONE/ CONCESSIONE

Art. 21 - DECADENZA DELL' AUTORIZZAZIONE/ CONCESSIONE

Art. 22 - ANNULLAMENTO DELL' AUTORIZZAZIONE/ CONCESSIONE

Art. 23 -VIGILANZA

Art. 24 - MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI O PERICOLOSI

Art. 25 - PUBBLICITA' FONICA

Art. 26 - PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI/ CONCESSIONI

Art. 27 - CANONE

Art. 27 BIS - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 28 - RIMBORSO

Art. 29 - SANZIONI E RIMOZIONI

Art. 30 - PIANO DI RIORDINO ED ADEGUAMENTI

Art. 31- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E CONTROLLO

Art. 32 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La pubblicità sulle, lungo ed in vista delle strade in gestione alla Città metropolitana di Firenze è disciplinata dalle norme previste dal Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), dalle disposizioni del presente Regolamento.

Il Regolamento si applica alla pubblicità presente:

- a) sulla strada, pubblicità collocata entro il confine stradale;
- b) lungo la strada, pubblicità collocata su area compresa nelle fasce di rispetto;
- c) in vista delle strade, pubblicità collocata su aree diverse dai punti a) e b) ed orientata con lo scopo di essere vista dagli utenti della strada verso cui è diretta.

2. Ai fini del presente Regolamento le strade di competenza della Città metropolitana sono suddivise in tre categorie, come da Allegato A) al presente Regolamento.

Art. 2 - DEFINIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

(art. 23 C.d.s - Art. 47 D.P.R. 495/92)

1. Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi dell’azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. È da ritenersi insegna di esercizio anche la scritta avente i caratteri di cui al comma precedente, completata con simboli e marchi di altre Ditte estranee, purché attinenti all’attività svolta nel luogo ove è installata.

2. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.

3. Si definisce “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce “cartello” quel manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si considera “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata su terreno o sostegni già in opera, può essere realizzata anche in materiale rigido costituendo così il così detto “cavalletto o locandina rigida”, le cui dimensioni non potranno essere superiori a cm. 100 X 140, sostegni esclusi. È da considerare “segno orizzontale reclamistico” la

riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici.

6. È da qualificare “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, recante uno spazio pubblicitario, nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) nonché nella informazione stradale di eventi agli automobilisti in transito (incidenti, lavori in corso, manifestazioni, avvenimenti culturali e per la promozione della sicurezza stradale e quant’altro possa essere utile alla viabilità) anche tramite display informatizzati a messaggio variabile. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

7. È da qualificare “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

8. Le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda, ai fini del presente Regolamento, sono indicati per brevità, con il termine “altri mezzi pubblicitari”: analogamente sono considerati tali ogni struttura, con o senza ruote, installata o posta su veicoli ancorché fuori dai confini stradali.

9. Non si considerano mezzi pubblicitari i cartelli collocati in aderenza ai fabbricati, aventi dimensioni massime pari al formato A4 (cm. 21 x 29,7).

Art. 2 BIS – SEGNALI DI DIREZIONE PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI

(Art. 23 C.d.S. – Art. 134 commi 2,3,5,6,7,8 D.P.R. 495/92)

1. I segnali di direzione per attività industriali, commerciali e artigianali sono considerati pubblicitari se riportano logo e/o nome di attività privata e in tal caso sono da considerarsi preinsegne ai sensi dell’art. 24, comma 2 del D.P.R. 495/1992.

2. Solo nel caso in cui l’azienda risulti non compresa all’interno di una zona (raggruppamento di due o più Ditte) industriale, commerciale artigianale e che generi/attragga consistenti flussi veicolari, pur riportando il nome e/o logo dell’attività privata, può considerarsi segnale stradale di direzione e deve essere conforme alla figura II 297 art. 134 del Reg. C.d.S. In questo caso il segnale può essere installato a discrezione dell’Ente purché non comprometta la sicurezza della circolazione e l’efficienza della restante segnaletica ed è comunque soggetto a pagamento di canone come da allegato B al presente regolamento.

Art. 2 TER – SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI

(Art. 23 C.d.S. – Art. 136 D.P.R. 495/92)

1. Devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque entro un raggio di 5000 metri dalla sede dell’esercizio. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo mod. II 1/a del Reg. C.d.S. indicante la distanza in metri tra il segnale e

il servizio indicato.

2. Tali segnali possono riportare logo e/o nome dell'attività privata purché la stessa sia collocata in ambito extraurbano; pertanto se l'attività ricade in centro abitato non può esserne autorizzata l'installazione.

3. I suddetti segnali se riportanti logo e/o nome di attività privata sono soggetti al rispetto delle distanze dai segnali stradali e dalle intersezioni di almeno 80 metri sempreché non interferiscano con la visibilità della segnaletica stradale. Rispetto alle altre installazioni pubblicitarie devono rispettare una distanza pari alla metà di quella prevista dal Reg. C.d.S. per detti impianti.

3 bis. Gli impianti pubblicitari devono osservare, rispetto a tale tipo di segnale come definito al comma 3 del presente articolo, una distanza di 80 metri.

4. La Città Metropolitana ha comunque la facoltà di valutare l'opportunità dell'installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell'efficienza della restante segnaletica.

5. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.

6. È consentita l'installazione su banchina stradale dei segnali di cui al presente articolo.

7. Tali segnali se riportanti logo e/o nome dell'attività privata vengono considerati segnali di servizio utile solo se apposti in un numero limite di posizioni necessarie all'identificazione del luogo dell'attività. Eventuali richieste in esubero alle indicazioni strettamente necessarie non verranno autorizzate. Alla Città Metropolitana compete anche la valutazione dell'utilità della presenza del segnale richiesto.

Art. 2 QUATER – SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO CONSIDERATI PUBBLICITARI

(Art. 23 C.d.S. – Art. 134 comma 4 D.P.R. 495/92.)

Sono considerati cartelli pubblicitari, e pertanto soggetti al presente Regolamento, quando riportano il logo o la denominazione di un'attività privata (esempio: cartello "Strada dei vini e dei sapori" riportante il nome di agriturismo o ristorante) e pertanto rientrano nella categoria delle preinsegne.

Art. 3 - PUBBLICITA' SULLE STRADE

1. Nel rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada lungo le Strade Provinciali e Regionali gestite dalla Città Metropolitana o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

2. In ogni caso detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

3. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

4. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

5. La collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari su area demaniale, ovvero lungo le Strade Provinciali e Regionali gestite dalla Città Metropolitana o in vista di esse, è soggetta a concessione da parte della Città Metropolitana. La collocazione di medesimi su area di proprietà privata è soggetta ad autorizzazione.

6. Per le Strade Provinciali e Regionali ricadenti all'interno dei centri abitati, delimitati con verbale ai sensi dell'art 5 del D.P.R. n. 495/92, la competenza al rilascio delle concessioni/autorizzazioni è dei Comuni, salvo il preventivo Nulla Osta Tecnico della Città Metropolitana.

7. Per le strade Provinciali e Regionali consegnate con verbale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 495/92, ricadenti all'interno dei centri abitati la competenza al rilascio delle concessioni/autorizzazioni è dei Comuni.

8. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su strade diverse o posti lungo le sedi ferroviarie sono visibili dalle Strade Provinciali e Regionali, il rilascio dell'autorizzazione/concessione da parte dell'Ente competente è subordinato al preventivo Nulla Osta della Città Metropolitana.

Art. 4 - DIVIETI E LIMITAZIONI

1. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli edifici e delle aree tutelate come beni culturali la pubblicità è consentita, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, previo parere favorevole della competente Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici la pubblicità è consentita, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 42/2004, previo parere favorevole della competente Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela. Per alcune tipologie di mezzi pubblicitari l'autorizzazione è subordinata all'acquisizione di un'autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del D.P.R. n. 31/2017.

3. Sulle strade di competenza della Città metropolitana di Firenze, è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari su terreno di proprietà demaniale se ricadenti nell'area compresa tra la carreggiata e l'opera di scolo delle acque di pertinenza stradale, anche se collocati a distanza dalla carreggiata superiore a 3 metri, ad eccezione dei segnali di servizi utili. In presenza di costruzioni fisse di cui all'art. 8, comma 2, del presente regolamento, è ammesso il posizionamento di mezzi pubblicitari in allineamento con le medesime, a condizione che questi non ostacolino la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Art. 5 - DIMENSIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI

(Art. 23 C.d.S. - art. 48 D.P.R. 495/92)

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del Codice della Strada e definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, sopra richiamati, installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a cento metri quadrati, è

possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente cento metri quadrati, fino ad un limite di cinquanta metriquadrati.

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati nei centri abitati delimitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni di m. 1,25 X m. 0,25. E' ammesso l' abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano identiche dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione/concessione. Su un unico palo di sostegno è possibile installare fino a tre preinsegne, oltre le quali è necessario integrare l' impianto, a cura e spese del richiedente, con un secondo palo, onde garantirne la necessaria stabilità. Ogni installazione di successive preinsegne, entro il limite massimo di sei sopra indicato, che venga richiesta dal titolare dell'Autorizzazione/concessione è soggetta alla scadenza dell'Autorizzazione/concessione originaria dell'impianto; per tali successive installazioni dovrà essere presentata apposita domanda secondo la procedura di cui all'art. 9, n. 3 copie del nuovo bozzetto nonché autodichiarazione di stabilità dell'impianto per l'intero gruppo di preinsegne che verrà ad essere installato.

Art. 6 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI

(Art. 23 C.d.S.- art. 49 D.P.R. 495/92)

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, il cui accertamento rimane a totale carico del richiedente, deve essere documentato prima del ritiro dell'Autorizzazione/concessione.

4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari non dovrà, altresì, costituire sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, per evitare di limitarne la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine, degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m 5,1 rispetto al piano della carreggiata.

6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel

momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 7- CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

(Art. 23 C.d.S. - art. 50 D.P.R. 495/92)

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, né tale da provocare, comunque, abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a m 300, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di m 15 dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione/concessione.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Art. 8 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA FUORI DEI CENTRI ABITATI

(art. 23 C.d.S - art. 51 DPR. 495/92)

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, è consentito un limite di velocità superiore a 50 km/h, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) m. 3 dal limite della carreggiata;
 - b) m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;
 - f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;
 - g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, comma 1, n. 20) del D.lgs. 285/1992;
 - h) m. 250 prima delle intersezioni;
 - i) m. 100 dopo le intersezioni;
 - l) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie.
2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza

non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20) del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

3 bis. Il divieto di installazione previsto al comma 3, lettera c), dell'art. 51 del D.P.R. 495/1992 deve intendersi limitato al lato interno della curva stradale, dove possono verificarsi condizioni di visibilità limitata.

4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, anche se posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore a 3 (tre metri) dal limite della carreggiata, devono rispettare le distanze dalle intersezioni, indicate nel comma 1 del presente articolo, mentre è ammessa la deroga per tutte le altre distanze ivi riportate.

5. In deroga a quanto prescritto al 1° comma lettera a) e b) del presente articolo, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari possono essere collocati ad una distanza inferiore a 3 m dal limite della carreggiata viabile, qualora lateralmente alla sede stradale già esistano, a distanza inferiore a tale limite, costruzioni fisse, muri, di altezza non inferiore a 3 m.

6. Lungo le strade e in prossimità delle stesse fuori dai centri abitati è ammessa la posa in opera di impianti pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, paline di fermata mezzi di pubblico trasporto, archetti para pedonali, piante toponomastiche così come definiti dall'art. 47 comma 7 del D.P.R. 495/1992, in deroga alle distanze minime previste dal comma 1) del presente articolo, a condizione che la superficie del messaggio pubblicitario sia inferiore a 3 metri quadrati. All'interno dei centri abitati si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

7. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne para pedonali recanti uno spazio pubblicitario con una superficie inferiore a 3 metri quadrati, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste dal comma 2, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1 del Codice della Strada.

8. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 2 e le distanze di cui al comma 1 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali

orizzontali.

9. Fuori dai centri abitati l'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli culturali oltrech  per il lancio di iniziative commerciali, unicamente durante il periodo di svolgimento dell'iniziativa cui si riferisce. La loro esposizione   limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive alla stessa. Gli striscioni dovranno essere posti ad una altezza minima di m 5,10 (cinque virgola dieci metri) dal suolo stradale misurato nel punto di maggiore quota. Le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono rispettivamente a m 50 (cinquanta metri) fuori dai centri abitati ed a m 12,5 (dodici virgola cinque metri) entro i centri abitati.

10. Fuori dei centri abitati   vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilit  inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

11. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

12. Fuori dei centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a m. 500 (cinquecento metri),   ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 1, lettere c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari   rispettata una distanza minima di m. 100 (cento metri).

13. Il posizionamento dei cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i tratti di strade extraurbane per i quali,   imposto un limite di velocit  inferiore a 50 km/h,   autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) m. 50 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere;

b) m. 30 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni lungo le strade locali;

c) m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

d) m. 100 dagli imbocchi delle gallerie.

Fanno eccezione i tratti caratterizzati da elevati tassi di incidentalit  stradale in base al rapporto statistico annuale sull'incidentalit  redatto dalla Regione.

14. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del Regolamento comunale. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilit  dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

15. Le norme di cui al comma 13 non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti.

16. Le distanze indicate al comma 13, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati

17. L'Amministrazione ha facolt  di concordare, ai sensi della L. 241/1990, apposite convenzioni con le

quali i soggetti privati assumono a proprio carico - con le modalità prescritte - gli interventi di manutenzione, gestione ed abbellimento delle isole interne delle rotatorie, concedendo a titolo di corrispettivo la collocazione di impianti pubblicitari della dimensione massima di altezza m 0,50 e larghezza m 1, installati su idonea struttura fissa, a non meno di 3 metri dalla carreggiata stradale, in numero pari a quello dei bracci di immissione convergenti sulla stessa. L'oggetto della pubblicità deve riguardare l'attività del soggetto stipulante l'accordo.

Art. 9 – DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI

1. La domanda alla Città Metropolitana per il rilascio dell'autorizzazione/concessione deve essere redatta in conformità alle vigenti norme sull'imposta di bollo e deve contenere:

- a) dati anagrafici della persona giuridica o fisica richiedente;
 - b) numero del codice fiscale o numero di partita IVA;
 - c) specifica della tipologia del mezzo pubblicitario e dimensioni del medesimo;
 - d) denominazione della strada con esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e del lato interessato, dx o sx;
 - e) durata dell'esposizione;
 - f) planimetria generale in scala adeguata (almeno 1:10.000) indicante l'ubicazione dell'impianto e, per ml. 300 prima e ml. 300 dopo la posizione dell'impianto, la segnaletica verticale ed i mezzi pubblicitari presenti, la distanza dalle intersezioni o dai manufatti esistenti;
 - g) sezione trasversale indicante la distanza dell'impianto dalla carreggiata;
 - h) bozzetto, a colori, del messaggio pubblicitario, dell'impianto e dei singoli segnali; possono essere allegati anche più bozzetti con la precisazione del tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi, che non può comunque essere inferiore a tre mesi;
 - i) autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità;
 - j) dichiarazione di proprietà dell'area privata interessata o, qualora l'area non sia di proprietà del richiedente, assenso rilasciato in carta semplice dal proprietario all'installazione dell'impianto pubblicitario nel suo immobile;
 - k) attestazione originale del versamento dei diritti di istruttoria, nell'importo determinato dal Consiglio metropolitano.
- l) n. 2 marche da bollo.

Gli allegati indicati alle lettere f), g), h), i) devono essere prodotti in triplice copia, a firma di tecnico abilitato.

2. Entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio concessioni comunicherà l'avvio del procedimento informando in conformità a quanto disposto dall'art. 8 della L. n. 241/1990, in merito a:

- oggetto del procedimento promosso
- ufficio e persona responsabile del procedimento
- data entro cui deve concludersi il procedimento

- facoltà di proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 nel caso in cui la Città metropolitana non provveda a concludere il procedimento nel termine previsto
 - la data in cui l'ufficio ha acquisito l'istanza
 - l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti con relativi orari al pubblico.
3. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, come definiti al punto 4 dell'art. 2, ai diritti di istruttoria si sommano i diritti di sopralluogo, nell'importo determinato dal Consiglio metropolitano.
4. Gli oneri di istruttoria/sopralluogo sono determinati annualmente e dovuti per ogni domanda presentata. In caso di domanda contestuale per l'installazione di massimo sei (6) segnali di cui all'Art. 134 D.P.R. 495/1992, e/o segnaletica di direzione, tutti posti sul medesimo impianto, è consentita la presentazione di un'unica domanda.
5. Per quanto riguarda le locandine dovrà essere presentata una domanda per ogni campagna pubblicitaria, corredata dal relativo versamento degli oneri di istruttoria.

Art. 10 - PERFEZIONAMENTO DELLE DOMANDE

1. La domanda si considera completa quando è corredata da tutti gli elementi indicati dal precedente articolo o dagli altri eventualmente richiesti ad integrazione perché ritenuti necessari dalla Città Metropolitana.
2. Entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento della domanda viene rilasciata l'autorizzazione/concessione o emesso un provvedimento di diniego motivato.
4. In caso di domande incomplete l'ufficio competente della Città Metropolitana provvede a richiedere all'interessato, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda, tutte le opportune integrazioni. Qualora l'interessato non provveda ad inviare le integrazioni nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della Città Metropolitana, la pratica verrà archiviata d'ufficio senza ulteriore comunicazione.
5. In caso di esito negativo, l'ufficio concessioni comunicherà i motivi di mancato accoglimento avvisando l'interessato della facoltà attribuitagli dall'art. 10-bis della legge n. 241/90 di trasmettere entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Le spese di istruttoria non saranno restituite in caso di esito negativo della domanda o di rinuncia dell'interessato o di mancata presentazione delle integrazioni.

Art. 11 - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE/NULLA OSTA

1. Gli atti di autorizzazione/concessione o di nulla osta di cui al presente Regolamento sono rilasciati dal Dirigente competente, o dal Funzionario appositamente delegato, nel termine indicato all'articolo precedente.
2. Il provvedimento indica tutte le condizioni, le prescrizioni e le norme alle quali l'autorizzazione/concessione o nulla osta si intendono subordinati, la durata e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste. L'autorizzazione/concessione è rilasciata, in ogni caso, senza pregiudizio dei diritti di terzi e con

l'obbligo da parte del richiedente di riparare tutti i danni derivanti dai lavori autorizzati, compresi i danni alla circolazione e ai manufatti eventualmente esistenti nel suolo, soprassuolo e sottosuolo della proprietà provinciale o regionale.

3. Al titolare dell'atto è fatto obbligo di comunicare alla Città Metropolitana, a mezzo posta o fax almeno 7 (sette) giorni prima della data interessata, l'inizio dell'attività mediante utilizzo dell'apposito stampato allegato all'atto, con indicazione del responsabile del cantiere e dei lavori, della ditta esecutrice, di un riferimento telefonico e di qualsiasi altro dato utile per il controllo.

4. Il titolare è tenuto, inoltre, in fase di esecuzione dei lavori, a conservare l'atto di Autorizzazione/concessione sul luogo dell'intervento e ad esibirlo ad ogni richiesta del personale della Città metropolitana e della forza pubblica.

5. Nel caso di sottrazione, smarrimento, deterioramento o distruzione, il titolare è tenuto ad informarne la Città Metropolitana richiedendo il rilascio di duplicato, con pagamento dei relativi oneri istruttori.

6. Per impianto o mezzo pubblicitario collocato in vista s'intende un posizionamento entro una distanza dal confine stradale pari a 90 metri dal limite della carreggiata stradale.

7. È in ogni caso vietata la collocazione, pur se ad una distanza maggiore del confine stradale, dell'impianto o del mezzo pubblicitario che, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale, rendendone difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

8. È vietata qualsiasi forma di pubblicità anche indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e con qualunque mezzo. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 29 comma del presente Regolamento, ove non già sanzionata dalla normativa di legge.

Art. 12 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

1. È fatto obbligo al titolare dell'Autorizzazione/concessione /nulla osta di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Città metropolitana al momento del rilascio dell'Autorizzazione/concessione/nullaosta od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'Autorizzazione/concessione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.

2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/concessione/nullaosta, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione, dello spettacolo culturale o dell'iniziativa commerciale per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il

preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

3. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/concessione di comunicare tempestivamente alla Città metropolitana ogni variazione di residenza o domicilio o ragione sociale o cessione di attività.
4. Gli atti di autorizzazione/concessione e nullaosta si intendono comunque accordati senza pregiudizio di terzi, con facoltà della Città metropolitana di revocarli o modificarli per motivi di pubblico interesse, gravi violazioni di legge e delle clausole contenute nell'atto, nonché per qualsiasi ragione motivata da parte dell'amministrazione. La revoca o modifica del provvedimento originario non può dare titolo a rinvase o pretese di qualsivoglia genere, salvo quanto disposto al successivo comma.
5. Qualsiasi modifica, sia in corso d'opera sia successivamente, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di richiedere la presentazione degli elaborati di cui all'art. 9 ed eventuali diritti di istruttoria o sopralluogo.
6. La rinuncia ad eseguire le opere deve essere espressa dal titolare dell'Autorizzazione/concessione esclusivamente con comunicazione scritta alla Città metropolitana a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata e dà luogo al rimborso di eventuali depositi cauzionali. La rinuncia non ha effetto se il titolare non restituisce l'atto di Autorizzazione/concessione e non provvede al ripristino, a proprie cure e spese, dei luoghi e delle cose al primitivo stato, nei modi e nei termini previsti da eventuali prescrizioni particolari dettate dalla Città metropolitana, previa concessione, qualora ciò comporti la necessità di realizzare opere che interessino la sede stradale e le sue pertinenze.

**Art. 13 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA DENTRO I CENTRI ABITATI DELIMITATI CON
VERBALE
(ART. 4 C.d.S.)**

1. La domanda per il rilascio degli atti di Autorizzazione/concessione interessanti tratti di Strade Provinciali e Regionali correnti all'interno dei centri abitati, così come definiti e delimitati ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 5 del D.P.R. 495/1992, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, deve essere presentata al Comune competente, il quale emette l'atto sulla base delle proprie apposite disposizioni regolamentari e subordinatamente al nulla osta tecnico della Città Metropolitana.
2. Il nulla osta è richiesto alla Città Metropolitana, solo per i mezzi autorizzabili in base alle norme di legge e del Regolamento comunale, direttamente dal Comune, che provvede a trasmettere copia dell'istanza presentata dal privato (corredata di tutti gli elementi di cui al precedente Art. 9) avendo cura anche di specificare, in caso di deroghe alle distanze minime di cui all'art. 51 comma 4 del D.P.R. 495/1992, le diverse indicazioni contenute nel proprio Regolamento.
3. Il nulla osta tecnico è rilasciato dal Dirigente competente, o dal Funzionario appositamente delegato, entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento della pratica, e viene trasmesso direttamente al Comune interessato.
4. Ai fini della vigilanza e della tutela del patrimonio stradale il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione/concessione, provvede ad inviare copia alla Città Metropolitana, ovvero a prescrivere al titolare tale obbligo.

5. Per le strade correnti all'interno dei centri abitati con più di 10.000 abitanti, consegnati, la competenza è in via esclusiva riservata al Comune, in quanto "Strade Comunali" a norma dell'art. 2, c. 7 del D. Lgs. 285/1992 e dell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 495/1992.
6. Il nulla osta tecnico all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità di durata pari a quella dell'autorizzazione/concessione relativa.
7. La richiesta di nulla osta dovrà riguardare un singolo impianto pubblicitario e alla stessa dovranno essere allegati i documenti in triplice copia previsti all'art. 9, nonché la prova dell'avvenuto versamento degli oneri di istruttoria e/osopralluogo.
8. Conclusa l'istruttoria tecnico - amministrativa, accertata la regolarità della domanda nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento, e sulla base delle risultanze dell'eventuale sopralluogo, il funzionario responsabile del procedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della domanda, rilascia il nulla osta tecnico.
9. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti da parte della Città metropolitana, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione al Comune e all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle correzioni o integrazioni richieste.
10. La Città metropolitana, quando sussistono i presupposti di semplificazione e accelerazione dell'attività amministrativa, può, su richiesta dei Comuni, rilasciare un nulla osta tecnico semplificato, nel termine di 20 giorni, in presenza delle seguenti condizioni:
 - che il Comune verifichi preventivamente il rispetto delle distanze minime e di tutte le altre prescrizioni previste dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Attuazione al Codice della Strada e dalle specifiche disposizioni contenute nelle norme nazionali e locali;
 - che le aziende installatrici forniscano un'autodichiarazione attestante le verifiche eseguite sui sotto servizi presentiedeventualmenteinterferenticonlelavorazioniperl'installazionedell'impiantopubblicitario;
 - che l'autodichiarazione sopraindicata venga corredata da polizza assicurativa stipulata a totale copertura di eventuali danni a beni e/o impianti di terzi.

Art. 14 - UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

(ART. 52 D.P.R. 495/1992)

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempre che' gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8 del Codice della Strada. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio entro i centri abitati si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m (Elevato al Quadrato) per ogni servizio prestato.
4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del Codice e del presente Regolamento.

Art. 15 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione/concessione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione/concessione;
 - d) indicazione della strada, progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data discadenza.
2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
3. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'Autorizzazione/concessione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

Art. 16 - ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I lavori per l'installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati o concessionati dovranno essere eseguiti dal titolare entro 60 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione/concessione o nel diverso termine stabilito nel provvedimento della Città metropolitana o del Comune competente, previa comunicazione formale dell'avvio dei lavori. L'eventuale proroga potrà essere richiesta per iscritto, almeno 15 giorni prima della scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.
2. Ove i lavori non dovessero essere effettuati nel termine previsto senza che sia stata richiesta la proroga, l'autorizzazione/concessione decadrà automaticamente, e le opere eventualmente realizzate oltre i termini saranno considerate abusive e sanzionate ai sensi di legge.

Art. 17 - DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE/ CONCESSIONE

1. Si intende temporanea la pubblicità effettuata mediante striscioni, locandine, stendardi o qualsiasi altro mezzo con caratteristiche di temporaneità e può essere autorizzata o concessione per un periodo inferiore a tre mesi. Per pubblicità permanente si intende qualsiasi mezzo pubblicitario (come insegne, targhe, cartelli, ecc.) la cui installazione deve essere autorizzata o concessione dall'Amministrazione per un periodo superiore a mesi tre e per una durata massima di 3 (tre) anni.
2. Le autorizzazioni/ concessioni "permanenti" relative ai cartelli pubblicitari (Art. 47 comma 4 D.P.R. 495/1992) possono essere rinnovate per massimo due volte. Decorso nove anni dal rilascio della prima autorizzazione/concessione, il mezzo pubblicitario dovrà essere rimosso. I dati relativi alle posizioni (strada,

chilometrica e lato dx o sx) che si renderanno libere, saranno resi pubblici sei mesi prima della scadenza del termine di nove anni di cui sopra. Per ciascuna posizione che si renderà così libera, si procederà all'istruttoria e al rilascio di una nuova concessione/autorizzazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati. Il titolare della concessione/autorizzazione in scadenza, per decorso del periodo massimo di nove anni, potrà richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione/concessione per la medesima posizione, solo nel caso in cui nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del titolo, nessun altro soggetto abbia presentato domanda.

3. Il rinnovo deve essere richiesto dall'interessato almeno tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione/concessione, inoltrando alla Città metropolitana apposita domanda in bollo, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento dei diritti di istruttoria e/ sopralluogo e dalle necessarie marche da bollo per il rilascio del nuovo atto. E' facoltà dell'ente richiedere una nuova presentazione delle attestazioni di cui alle lettere i) e j) dell'art.9.

4. Nel caso in cui sia richiesta una modifica del messaggio pubblicitario, l'interessato dovrà produrre quanto indicato all'art. 9 lettera h).

Art. 18 - VARIAZIONE DEL MESSAGGIO

1. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione/concessione intenda variare il messaggio pubblicitario, ferma restando la durata dell'autorizzazione/concessione e decorsi almeno tre mesi dall'esposizione del precedente messaggio, deve farne domanda alla Città Metropolitana, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. Trova applicazione l'art. 53, comma 8 del D.P.R. n. 495/92.

2. Nel caso in cui la variazione del messaggio comporti modifiche delle dimensioni o della distanza dalla carreggiata stradale, entro 30 (trenta) giorni dal perfezionamento della domanda viene rilasciata l'autorizzazione/concessione o emesso un provvedimento di diniego motivato da parte del Dirigente competente o del Funzionario appositamente delegato.

3. Nel caso in cui i termini previsti al comma precedente decorrano senza che sia emesso alcun provvedimento l'autorizzazione/concessione si intende rilasciata. In tali casi, tuttavia, qualora i messaggi pubblicitari e propagandistici risultino non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del D. Lgs 285/1992 devono essere rimossi entro 8 (otto) giorni dalla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione/concessione. In caso di inottemperanza procede d'ufficio la Città metropolitana ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Art. 19 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

1. L'autorizzazione/concessione è sempre revocabile o modificabile per comprovati motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale. Il relativo provvedimento, debitamente motivato, è adottato dal Dirigente competente o dal Funzionario appositamente delegato.

2. Il provvedimento di revoca comporta per il titolare l'obbligo di consegnare alla Città Metropolitana l'autorizzazione/concessione revocata e di rimuovere il mezzo pubblicitario, rimettendo, qualora necessario, in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'atto di

revoca.

3. La revoca dà diritto alla restituzione delle somme eventualmente pagate in anticipo, senza interessi, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva rimozione del mezzo pubblicitario e riconsegna alla Città Metropolitana dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva. La restituzione avviene d'ufficio, successivamente alla comunicazione dell'interessato alla Città Metropolitana che il mezzo pubblicitario è stato rimosso ed è stata ripristinata la situazione dei luoghi.

Art. 20 - RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

1. È riconosciuta la facoltà al titolare di rinunciare all'autorizzazione/concessione ottenuta, dandone comunicazione scritta, in carta semplice, alla Città Metropolitana.
2. La comunicazione di rinuncia comporta per il titolare l'obbligo di consegnare contestualmente alla Città metropolitana l'autorizzazione/concessione ricevuta nonché di rimuovere entro 10 giorni il mezzo pubblicitario rimettendo, qualora necessario, in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nei termini che saranno indicati con apposita comunicazione.
3. La rinuncia non dà diritto alla restituzione delle somme eventualmente pagate in anticipo.

Art. 21 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

1. L'Autorizzazione/concessione può essere ritirata dalla Città metropolitana di Firenze in conseguenza del verificarsi delle seguenti cause di decadenza:
 - a) reiterate violazioni delle condizioni previste nel provvedimento;
 - b) violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia;
 - c) uso improprio del diritto di occupazione o esercizio del medesimo in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - d) mancato pagamento del canone di cui all'art. 27 nei termini di scadenza indicati;
 - e) mancata effettuazione dei lavori autorizzati oltre il termine dei 60 giorni senza che sia stata richiesta la proroga.
2. Il provvedimento di decadenza è adottato, previa diffida per le ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente, dal Dirigente competente o dal funzionario appositamente delegato, fatta salva l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni. Il provvedimento comporta per il titolare l'obbligo di consegnare alla Città Metropolitana l'autorizzazione/concessione decaduta e di rimuovere il mezzo pubblicitario rimettendo, qualora necessario, in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'atto di decadenza.
3. Il mancato ritiro del provvedimento entro 60 giorni dal rilascio comporta la decadenza dall'autorizzazione/concessione.
4. La decadenza non dà diritto ad alcun indennizzo, né alla restituzione delle somme pagate.

Art. 22 - ANNULLAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

1. L'autorizzazione/concessione può essere annullata dalla Città Metropolitana qualora venga riscontrato che la stessa era illegittima fin dall'origine. Tale illegittimità si configura qualora l'atto difetti o sia viziato in uno degli elementi o requisiti previsti per esso ovvero sia stato adottato in violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.
2. Il relativo provvedimento, debitamente motivato, è adottato dal Dirigente competente o dal Funzionario appositamente delegato.

Art. 23 - VIGILANZA

1. La vigilanza di cui all'art. 56 del D.P.R. 495/1992, intesa anche come tutela e controllo sull'uso della strada, è svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992, il quale trasmette le proprie segnalazioni alla Città Metropolitana per i provvedimenti di competenza.
2. La Città Metropolitana vigila, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. n. 495/1992 e dell'art. 23 del D. Lgs. n. 285/1992.
3. Qualora l'ente preposto al rilascio di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari non coincida con quello proprietario della strada (centri abitati con meno di 10.000 abitanti), la vigilanza di cui al comma precedente è svolta dal personale appartenente all'Amministrazione competente al rilascio delle medesime autorizzazioni.
4. La Città Metropolitana si riserva comunque di intervenire in caso di cattiva conservazione e manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari in caso di ostacolo o che possono essere di pericolo ai fini della sicurezza della circolazione.
5. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'Autorizzazione/concessione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'Autorizzazione/concessione.
6. Per i mezzi pubblicitari ubicati lungo le strade site nell'ambito o in prossimità degli edifici e delle aree tutelate come beni culturali o beni paesaggistici la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e delle Regioni, i quali trasmettono le proprie segnalazioni alla Città Metropolitana per i provvedimenti di competenza.
7. Tutti i messaggi esposti difformemente all'Autorizzazione/concessione rilasciata devono essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del titolare entro 8 (otto) giorni dalla diffida inviata dalla Città Metropolitana. In caso di inottemperanza, procede d'ufficio la Città Metropolitana ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
8. Ai fini di cui ai commi precedenti, gli uffici o comandi da cui dipendono gli agenti accertatori che redigono il verbale di contestazione provvedono a trasmettere copia dello stesso al competente ufficio della Città Metropolitana.

Art. 24 - MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI O PERICOLOSI

1. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di Autorizzazione/concessione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1 dell'art. 23 del Codice della Strada, la Città Metropolitana diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 (dieci giorni) dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso inutilmente il suddetto termine, la Città Metropolitana provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
2. Nel caso in cui l'installazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio regionale o provinciale, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel D.P.R. 495/1992, la Città Metropolitana esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti gli uffici o comandi da cui dipendono gli agenti accertatori che redigono il verbale di contestazione provvedono a trasmettere copia dello stesso al competente ufficio della Città Metropolitana.

Art. 25 - PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità fonica fuori dei centri abitati lungo le Strada Regionali e Provinciali è consentita, previa autorizzazione/concessione della Città Metropolitana, fatte salve le diverse disposizioni in materia, nei limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle apposite normative in vigore.
2. E' esclusa dalla previsione del presente articolo la pubblicità elettorale, per la quale si applicano le specifiche normative in materia.

Art. 26 - PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI

1. Sono realizzabili mediante il silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 241/1990, gli interventi, anche non urgenti, che previo pagamento del canone, riguardino la collocazione di mezzi pubblicitari provvisori, con esposizione inferiore a 30 (trenta) giorni,) dentro e fuori il centro abitato.
2. Gli interventi s'intendono assentiti se la Città Metropolitana non emana provvedimento di diniego decorsi 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa domanda. Questa costituisce, dopo tale periodo, titolo autorizzativo ed è seguita, al termine dell'intervento, da una comunicazione di fine lavori. Sul titolare del titolo autorizzativo grava comunque l'obbligo di apportare le modifiche che la Città Metropolitana anche successivamente ritenga di imporre a salvaguardia della strada, della circolazione stradale e degli interessi generali. Dette modifiche sono ad esclusivo onere del soggetto autorizzato e sono realizzate secondo tempi e modi indicati dalla Città Metropolitana.

Art. 27- CANONE

1 Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su area demaniale o privata, lungo o in vista delle strade provinciali o regionale di competenza, posti fuori dai centri abitati, è dovuto alla Città metropolitana per il rilascio della concessione o autorizzazione all'installazione, oltre ai diritti di istruttoria e sopralluogo, il pagamento di un canone determinato sulla base di un prezzario approvato annualmente dal Consiglio metropolitano. In caso di mancato aggiornamento del suddetto prezzario, i canoni restano in vigore nelle misure già determinate. Il canone è soggetto alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2 Nel caso di più installazioni sullo stesso impianto pubblicitario, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse ed è applicato proporzionalmente alla superficie visibile del cartello pubblicitario così come definite nell'allegato B del presente Regolamento

3 La superficie da conteggiarsi ai fini dell'applicazione del canone di cui sopra viene espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni inferiori al metro quadrato, all'unità di misura superiore. Per i cartelli bifacciali la superficie espositiva viene raddoppiata, mentre per i cartelli polifacciali per superficie espositiva complessiva si considera la somma di tutte le facce disponibili.

4 Il canone è suscettibile di frazionamento in caso di rinuncia da parte del titolare dell'autorizzazione e per effetto di revoche imposte d'ufficio dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse, intervenute durante il periodo di validità del provvedimento, computando il canone da rimborsare in mensilità a partire dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione di rinuncia o di avvenuta revoca, considerando come mensilità intere le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

5 Il pagamento del canone per la pubblicità temporanea dovrà essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione / concessione all'installazione o del suo rinnovo.

6 Il pagamento del canone della pubblicità non temporanea dovrà essere effettuato come segue:

- la prima annualità prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione / concessione all'installazione o del suo rinnovo,

- le annualità successive: – entro il 30 giugno di ciascun anno.

Per gli importi superiori a Euro 2.000,00 è consentito rateizzare l'importo ferma restando la necessità di saldare il dovuto entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

7. Qualora il pagamento del canone sia effettuato in un'unica soluzione per l'intera durata triennale dell'autorizzazione / concessione all'installazione o del suo rinnovo e prima della sua consegna, sarà applicata una riduzione pari al 10% dell'ammontare del canone stesso. Sarà cura del soggetto intestatario dell'autorizzazione provvedere ad effettuare i versamenti annuali alle scadenze prestabilite. Qualora il pagamento del canone per la pubblicità temporanea e quello per la prima annualità per la pubblicità non temporanea non venga effettuato entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di invio della richiesta di pagamento, il procedimento si considererà concluso senza il rilascio del provvedimento di autorizzazione e la pratica sarà archiviata d'ufficio.

8 In caso di mancato pagamento delle annualità successive del canone per la pubblicità non temporanea entro i termini stabiliti, l'Amministrazione provvederà a notificare apposito avviso, con spese a carico dell'inadempiente, contenenti l'invito ad adempiere nel termine di 60 giorni, unitamente agli interessi legali calcolati fino alla data di emissione dell'avviso. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento della somma, si procederà alla riscossione coattiva ai sensi di legge, con ricalcolo degli interessi, mediante gli agenti della riscossione nazionale o ingiunzione.

9 Nell'Allegato A) al presente Regolamento è indicato per ogni strada di competenza della Città metropolitana un coefficiente che tiene conto del potenziale valore economico della stessa i fini dell'installazione di mezzi pubblicitari. Il canone è determinato moltiplicando l'importo, quantificato come indicato nell'Allegato B, per il coefficiente relativo alla strada richiesta. Il coefficiente non si applica per le insegne e i segnali di cui agli Artt. 134 e 136 del D.P.R. n. 495/1992.

Per tutti i mezzi pubblicitari che prevedono l'occupazione di suolo pubblico, il canone viene ulteriormente incrementato di un coefficiente base pari ad 1,10 per tutte le categorie di strade.

10 Ai fini della determinazione del canone la superficie considerata viene espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni inferiori al metro quadrato all'unità superiore. Il versamento del canone deve essere effettuato, con arrotondamento all'unità di euro superiore delle frazioni decimali.

Art. 27 bis - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il canone di concessione non è dovuto nei seguenti casi:

- a) Festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni
- b) segnaletica prevista dall'Art. 134, comma 1 lettera a) e d) ed art. 136 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, a condizione che non contenga alcuna forma di messaggio pubblicitario;
- c) Insegne di esercizio di superficie complessiva fino a mq. 5,00; le insegne di esercizio di superficie maggiore verranno computate per intero;
- d) Segnali di territorio, aventi scopo primario di indicazione, contenenti tappe toponomastiche dei luoghi.

2. Al canone dovuto per la installazione di segnali di cui agli artt. 134 e 136 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada che contengono messaggi pubblicitari, ed agli impianti pubblicitari di servizio, di cui all'art. 47 comma 7, dello stesso Regolamento di Attuazione, si applica una riduzione del 70% rispetto a quanto dovuto. La medesima riduzione trova applicazione con riferimento al corrispettivo dovuto dagli Enti del Terzo settore, come disciplinati dal D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

3. Sono esonerati dal pagamento del canone di concessione, oltre che degli oneri di istruttoria, gli Enti religiosi, lo Stato, gli Enti Locali, ad esclusione dei loro consorzi, aziende o società, nonché i soggetti che pubblicizzano manifestazioni alle quali la Città Metropolitana di Firenze interviene con il patrocinio.

4. E' esente dal pagamento del canone la pubblicità temporanea avente lo scopo esclusivo di promuovere iniziative particolarmente meritevoli sotto il profilo dell'utilità sociale e o solidale/umanitaria.

Art. 28 - RIMBORSO

1. Qualora risultino versate somme non dovute, il titolare del provvedimento può richiedere alla Città Metropolitana, con istanza motivata, il loro rimborso entro 5 (cinque) anni dalla data del pagamento oppure da quella in cui è stato effettivamente accertato il diritto alla restituzione. Alla richiesta deve essere allegata l'originale della ricevuta del versamento. Non si procede al rimborso in caso di rinuncia all'autorizzazione/concessione.
2. Sulle somme rimborsate verranno corrisposti gli interessi di mora al tasso di interesse legale. Non si procede al rimborso degli importi inferiori a 20,00 Euro.

Art. 29 - SANZIONI E RIMOZIONI

1. L'esecuzione di posa in opera di mezzi pubblicitari e dei segnali di indicazione, in assenza di autorizzazione/concessione o non conformi alle prescrizioni della stessa, sono soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada.
2. Ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 23, comma 11 del Codice della Strada, chiunque violi (autore della violazione/proprietario o possessore del suolo privato) le disposizioni del medesimo articolo o quelle del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, è soggetto all'obbligo di rimuovere a proprie spese tutte le opere, cartelli, manufatti ed ogni altro mezzo pubblicitario secondo le seguenti disposizioni.
3. Qualora l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio, dei segnali di indicazione o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale, e nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Codice della Strada e/o del presente Regolamento, la rimozione verrà eseguita senza indugio ai sensi dell'art. 23, comma 13 quater del Codice della Strada, con pronta notifica del verbale di contestazione al proprietario dell'impianto. Successivamente alla rimozione sarà trasmessa al trasgressore la nota delle spese sostenute per la rimozione e la custodia del mezzo pubblicitario, quantificato in base al vigente prezzario, nonché l'invito al ritiro presso il luogo deputato alla custodia del mezzo rimosso. In difetto di pagamento delle predette spese entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione si provvederà a trasmettere la nota delle spese al Prefetto per l'emissione della Ordinanza-Ingunzione di pagamento a carico del trasgressore.
4. Qualora l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio, dei segnali di indicazione o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo privato, previa pronta notifica del verbale di contestazione al proprietario del mezzo pubblicitario, verrà inviata all'autore della violazione, al proprietario o possessore del suolo privato ove risulta collocato l'impianto pubblicitario diffida, a mezzo Posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R., a rimuovere a proprie spese, il predetto impianto entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della diffida. Decorso il suddetto termine senza che sia intervenuta la rimozione, con pronta notifica del relativo verbale di contestazione, si provvederà, ai sensi dell'art. 23 comma 13 bis del Codice della Strada, come modificato dall'art. 5, comma 2, lett. c) della L. 120/2010, a mezzo del proprio personale abilitato alle funzioni di polizia stradale, ai

sensi dell'art. 12 del Codice della Strada. Previo invio di comunicazione, anche via fax, il trasgressore e il proprietario/possessore del fondo saranno informati del giorno e dell'ora in cui si provvederà alla rimozione dell'impianto pubblicitario ed al suo deposito presso il luogo deputato alla custodia. Successivamente alla rimozione si trasmetterà al trasgressore, nonché al proprietario o possessore del suolo privato obbligati in solido, la nota delle spese sostenute per la rimozione e la custodia del mezzo pubblicitario, quantificato in base al vigente prezzario, nonché l'invito al ritiro del mezzo rimosso. In difetto di pagamento delle predette spese entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, si provvederà a trasmettere la nota delle spese al Prefetto per l'emissione della Ordinanza-Ingiunzione di pagamento a carico del trasgressore.

5. In ogni caso a seguito della rimozione, qualora il trasgressore, il proprietario o il possessore del terreno non abbiano provveduto al ritiro dell'impianto rimosso entro 60 (sessanta) giorni dalla data della rimozione nel caso di installazione in suolo demaniale, e dalla ricezione della diffida di cui al comma 3 del presente articolo, nel caso di installazione su suolo privato, la Città metropolitana, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23 comma 13 quater del Codice della Strada, come introdotto dall'art. 5 comma 2 lett. d) della L. 120/2010, potrà liberamente disporre dell'impianto rimosso.

6. La violazione del divieto di cui all'art. 11 comma 8 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 50.000,00.

Art. 30 – PIANO DI RIORDINO ED ADEGUAMENTI

1. Il Piano di riordino dei mezzi pubblicitari viene effettuato a stralci ovvero con riferimento a singole strade, secondo l'ordine di priorità e con la tempistica stabiliti annualmente nel Piano esecutivo di gestione.

2. Il Piano di riordino inizia, per ogni singola tratta presa in esame, con il censimento dei mezzi pubblicitari installati, sia su proprietà pubblica che su proprietà privata, di qualsiasi tipologia ed anche senza titolo, attraverso:

a) il sistema della georeferenziazione satellitare;

b) il censimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale sia essa di pericolo, di indicazione e/o di prescrizione;

c) la mappatura dei vincoli paesaggistici e/o ambientali con specifica indicazione degli Enti titolari, con eventuale conferenza dei servizi istruttoria per definirne l'incidenza sulla pubblicità stradale.

d) l'inserimento dei dati risultanti in database informatico quale presupposto della fase operativa di ricollocazione.

3. Il censimento di cui alla suddetta lettera b) ha lo scopo di individuare, ad insindacabile valutazione dei tecnici della Direzione Viabilità dell'ente, l'eventuale segnaletica da rimuovere o traslare, al fine anche di liberare eventuali spazi utili per ricollocare impianti pubblicitari da adeguare.

4. Rispetto ai dati sopra acquisiti, il censimento individua :

a) i mezzi pubblicitari regolarmente autorizzati / concessionati e rispondenti alle norme vigenti;

b) i mezzi pubblicitari regolarmente autorizzati / concessionati, ma non più rispondenti alle norme per installazione non conforme alle prescrizioni del titolo autorizzativo / concessorio o per sopravvenute modifiche allo status dei luoghi;

c) i mezzi pubblicitari già autorizzati / concessionati, anche con titoli temporanei, per i quali non esiste

un formale atto di rinnovo pure essendo state presentate nel corso del tempo le relative istanze;

d) i mezzi abusivi ovvero quelli per i quali l'installazione è avvenuta senza titolo autorizzativo/concessorio o per i quali non è stata presentata istanza di rinnovo del titolo venuto a scadenza.

Gli impianti abusivi sono rimossi, anche coattivamente, applicando, laddove necessario, le procedure d'urgenza.

5. Tutti i mezzi ammessi al riordino hanno pari grado a condizione che siano in regola con i pagamenti dei canoni. Nel caso in cui le posizioni disponibili siano inferiori al numero dei mezzi aventi diritto, si utilizzerà un criterio di proporzionalità, al fine di garantire a tutte le aziende uguale numero minimo di mezzi ricollocati, nel rispetto delle aziende più piccole.

6. L'assegnazione delle nuove posizioni disponibili per i mezzi pubblicitari oggetto del Piano di riordino, sarà effettuata d'ufficio, secondo il criterio di proporzionalità di cui sopra, ove necessario, e dei seguenti criteri:

a) criterio della prossimità ovvero assegnando la posizione all'Azienda avente titolo autorizzativo /concessorio indicante la progressiva chilometrica più prossima, indipendentemente dal lato considerato.

b) criterio dell'anzianità ovvero qualora risultino presenti più mezzi pubblicitari irregolari da ricollocare nelle posizioni disponibili, la priorità spetta ai mezzi pubblicitari autorizzati/concessionati da più tempo, seguendo l'ordine cronologico di rilascio delle autorizzazioni /concessioni dell'installazione.

Gli operatori dovranno attestare di avere verificato il buono stato di conservazione dei cartelli, degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno nonché di avere effettuato o che effettueranno gli interventi necessari alla loro manutenzione. La ricollocazione di impianti pubblicitari nelle zone gravate da vincolo (paesaggistico, idrogeologico, archeologico ecc.) è subordinata alla preventiva mappatura dei vincoli stessi da parte dell'amministrazione e alla preventiva conferenza dei servizi istruttoria con gli enti titolati. Gli adeguamenti dei cartelli o mezzi pubblicitari sono a cura e spese del titolare dell'Autorizzazione/concessione.

7. È a carico degli operatori concordare nuovi nulla osta con i proprietari di fondi privati, nel caso in cui si rendano necessari spostamenti all'interno di proprietà private.

8. I mezzi pubblicitari, già temporaneamente autorizzati o concessionati e per i quali sia stata presentata istanza di rinnovo o proroga o di rilascio di un titolo permanente, saranno sanati, nel rispetto della procedura e dei criteri sopra indicati. L'autorizzazione/concessione in sanatoria sarà rilasciata per la durata di tre anni decorrenti dalla scadenza del provvedimento temporaneo. Nel caso in cui, alla data del rilascio del provvedimento autorizzativo o concessorio in sanatoria, siano già decorsi tre anni dalla scadenza del provvedimento temporaneo, la durata del provvedimento rilasciato in sanatoria sarà di tre anni, a condizione che risulti regolare il pagamento del canone dovuto per tutte le annualità pregresse.

9. Il rilascio dell'autorizzazione/concessione in sanatoria, è subordinata al pagamento dei diritti di istruttoria, ove non versati in precedenza, nonché alla presentazione da parte degli interessati:

- di una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto oggetto di sanatoria è stato calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, che è stato correttamente mantenuto e che ancora all'attualità possiede i necessari requisiti di stabilità.

- della dichiarazione di proprietà dell'area privata interessata o, qualora l'area non sia di proprietà del richiedente, l'assenso rilasciato in carta semplice dal proprietario al mantenimento dell'impianto pubblicitario nel suoterreno.

10. Le attività di riordino di cui ai precedenti commi sono precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della L.241/90 alle aziende interessate. I termini del procedimento relativo, data la complessità, sono fissati in 180 giorni.

11. I mezzi pubblicitari non ricollocabili sulla strada oggetto di riordino,

- per eccedenza numerica rispetto alle posizioni utili e disponibili;
- per la presenza di insormontabili vincoli di tipo paesistico e/o ambientale;
- per accertata indisponibilità della posizione assegnata

dovranno essere rimossi dai proprietari degli impianti, salvo diversa volontà di ricollocazione degli stessi in eventuali spazi disponibili su altre strade di pari categoria.

12. I mezzi abusivi saranno sanzionati a norma del Codice della strada. Qualora sugli stessi non sia apposta alcuna targhetta identificativa della ditta installatrice, i provvedimenti sanzionatori saranno applicati nei confronti del titolare dell'attività o del soggetto reclamizzato.

Art. 31- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E CONTROLLO

La gestione degli impianti pubblicitari e degli altri mezzi pubblicitari, comprese le attività ispettive di controllo e quelle di riscossione del canone, possono essere gestite direttamente dalla Città Metropolitana o affidate a soggetti terzi, fatta salva l'autorità dell'Amministrazione in materia di valutazione e rilascio dei provvedimenti.

Art. 32 -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari generali vigenti.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate tutte le norme e disposizioni in contrasto con lo stesso.

3. Le disposizioni di cui all'art. 17 comma 2 trovano applicazione anche per tutte le concessioni/autorizzazioni rinnovate o rilasciate in sanatoria, ai sensi dell'art. 30 comma 6, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento. Il termine massimo di nove anni decorre dalla data del provvedimento di rinnovo o rilascio del titolo insanatoria.

4. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, per le quali non siano già previste specifiche sanzioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000.